



ORIGINALE

COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 36 DEL 28-09-2020

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI IN SEGUITO ALL'ABOLIZIONE DELLA I.U.C. AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

TRIVELLATO ANDREA	Presente
FORMIGARO CHRISTIAN	Presente
SORDO NICOLA	Presente
FATTORI PATRIZIA	Presente
BETTARELLO SILVIA	Presente
FORMAGLIO LUCA	Presente
DONELLA ANDREA	Presente
GOZZO STEFANO	Presente
BONETTO STEFANO	Presente
CARMIGNOLA PAOLA	Presente
SEGALA LUCA	Presente
SORDO FRANCESCA	Presente
SORDO GIULIANA	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CIRILLO GIOVANNI

Il sig. **TRIVELLATO ANDREA** nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l'attuazione come da firma che segue:

Ufficio Ragioneria: _____

Ufficio Proponente: _____

Ufficio _____: _____

Oggetto della proposta:

Modifica al “Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI” in seguito all'abolizione della I.U.C. ai sensi delle Legge 160/2019

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

Visto il Regolamento della I.U.C approvato con delibera C.C. n. 18 del 20/05/2014, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si disciplinava:

- Al Titolo I – dall'art. 1 all'art. 7 la I.U.C.;
- Al Titolo II – dall'art. 1 all'art. 35 la componente della I.U.C. denominata TARI;
- Al Titolo III – dall'art. 1 all'art. 19 la componente della I.U.C denominata TASI

Dato atto che, in forza dell'abrogazione della I.U.C, di cui all'art. 1, comma 738 della legge 160/2019, come sopra citato, a far data dal 01/01/2020 sono abrogati il Titolo I (relativo alla I.U.C.) ed il Titolo III (relativo alla TASI);

Precisato che rimangono in vigore tutti gli articoli relativi alla componente della I.U.C. denominata TARI, che andranno a costituire in modo autonomo, il vero e proprio Regolamento della TARI a se stante, senza più essere inserito nel contesto della I.U.C, in quanto abolita e senza riferimento ad alcun Titolo, ma solo con disciplina specifica dall'art. 1 all'art. 35, come sopra evidenziato;

Ritenuto opportuno richiamare i riferimenti normativi introdotti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019 relativa alle “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, comportante alcuni obblighi di trasparenza tramite siti internet, che, per i comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti, entrano in vigore a decorrere dal 01/01/2021;

Considerato che, con la delibera n. 443/2019, ARERA ha approvato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Precisato che tale metodo impone di redigere il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti al gestore del servizio, i costi operativi e di capitale sostenuti dallo stesso, desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi;

Considerato che ARERA è intervenuta con propria determinazione n. 57/2020 fornendo le linee guida per la formulazione del suddetto (PEF), precisando, tra l'altro che lo stesso deve essere decurtato di tutte quelle poste non strettamente inerenti il costo di gestione (come ad es. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie);

Dato atto che l'ente territorialmente competente per la formulazione del P.E.F. è il Bacino Verona Sud, al quale dovrà essere trasmessa la parte del P.E.F. di competenza del Comune di Castagnaro, limitatamente, pertanto, ai dati relativi alla gestione e riscossione della tariffa, precisando che sarà compito dello stesso Bacino provvedere alla validazione del P.E.F. parziale e alla sua trasmissione ad ARERA, in caso di coerenza tra i costi efficienti e gli obiettivi definiti;

Evidenziato, in particolare, che i suddetti costi efficienti dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'art. 4 del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, secondo alcuni parametri tecnici, in modo che i corrispettivi siano calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni;

Dato atto che tale metodo è da applicare già a decorrere dall'anno 2020;

Evidenziato che, tuttavia, l'art. 1, comma 738, della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014, commi da 641 a 668;

Atteso che l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/99 ossia il cosiddetto metodo normalizzato, come già applicato dal Comune di Castagnaro e richiamato nel vigente Regolamento della TARI, legittimando l'adozione dei criteri di cui al comma 651 della Legge n. 147/2013, che, sinteticamente si riferiscono alla suddivisione del costo complessivo del servizio rifiuti in due macroaree, utenze domestiche e utenze non domestiche, all'applicazione di coefficienti di cui alle tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Evidenziato che, a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica da Covid-19, con il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge n. 27/2020, è stato consentito ai Comuni, in deroga a quanto previsto dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge n. 147/2013, di approvare le tariffe della Tari, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020 alla **determinazione** ed approvazione del PEF per l'anno 2020, con la possibilità di ripartire l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera G.C. n. 28 del 23/04/2020 con la quale è stata modificata, in deroga al Regolamento vigente, la scadenza prevista per la prima rata in acconto della TARI anno 2020, dal 31 maggio al 31 luglio 2020;

Vista la delibera C.C. 14 del 30/06/2020 con la quale, revocando le delibere n. 52 e 53 del 28/12/2019, è stato disposto di far valere anche per il 2020 le tariffe in vigore nel 2019, rinviando l'approvazione del PEF;

Vista la delibera C.C. n. 24 del 28/07/2020 con la quale, nell'ambito delle misure di tutela per emergenza da Covid-19, è stata consentita per il solo 2020 la riduzione della terza rata per le utenze non domestiche che abbiano subito la sospensione dell'attività;

Vista la legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 che ha apportato numerose modifiche in materia di tributi locali e sulla loro riscossione;

Ritenuto opportuno modificare il vigente Regolamento TARI, precedentemente incluso nel Regolamento I.U.C, ora soppressa, come sopra specificato, individuando negli articoli da 1 a 35 del Titolo II del Regolamento della soppressa I.U.C, la struttura del Regolamento TARI, modificandolo come segue:

- Agli articoli 1, 11, 12 e 27 vengono opportunamente aggiunti i riferimenti normativi della delibera n. 443/2019 di ARERA e della legge di bilancio n. 160/2019;
- Vengono eliminate le parole "La componente TARI", sostituendole con "La TARI";
- Viene riscritto l'art. 29, in conseguenza della riforma della riscossione introdotta dalla legge n. 160/2019;
- Per una migliore esposizione dell'iter procedurale inerente la gestione del tributo, viene rinominato l'articolo n. 29 da "Riscossione" a "Modalità di gestione del tributo", spostandolo al posto dell'articolo n. 27, rinumerando, di conseguenza i due articoli successivi a quest'ultimo, come segue:
l'articolo 27 prende il numero 28;
l'articolo 28 prende il numero 29;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede *«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»*;

Dato atto che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha differito al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2020-2021-2022, con un'ulteriore slittamento dello stesso termine al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti tributari, secondo il quale *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»*;

Richiamato il suddetto D.L. 34/2020 convertito in legge 17/07/2020 n. 77, che ha previsto, per il solo 2020, lo slittamento dei termini previsti per l'invio delle delibere al Portale del Federalismo Fiscale dal 14 al 31 ottobre 2020, nonché dei termini per la pubblicazione delle stesse dal 28 ottobre al 16 novembre 2020 da parte del Mef;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la delibera G.C. n. 37 del 25/03/2014 relativa alla nomina del funzionario responsabile della TARI;

Visto il verbale della Commissione Statuto e regolamenti del 23/09/2020;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria allegato B);

Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

SI PROPONE

- 1) di prendere atto dell'abolizione della I.U.C a far data dal 01/01/2020, secondo quanto disposto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
- 2) di modificare il Regolamento TARI, allegato A), precedentemente incluso del Regolamento I.U.C al Titolo II, articoli dall'1 al 35, come segue:
 - Agli articoli 1, 11, 12 e 27 vengono opportunamente aggiunti i riferimenti normativi della delibera n. 443/2019 di ARERA e della legge di bilancio n. 160/2019;
 - Vengono eliminate le parole "La componente TARI", sostituendole con "La TARI";
 - Viene riscritto l'art. 29 in conseguenza della riforma della riscossione della legge n. 160/2019;
 - Per una migliore esposizione dell'iter procedurale inerente la gestione del tributo, viene rinominato l'articolo n. 29 da "Riscossione" a "Modalità di gestione del tributo", spostandolo al posto dell'articolo n. 27, rinumerando, di conseguenza i due articoli successivi a quest'ultimo, come segue:
 - l'articolo 27 prende il numero 28;
 - l'articolo 28 prende il numero 29;
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
- 5) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto: Modifica al “Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI” in seguito all'abolizione della I.U.C. ai sensi delle Legge 160/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione come sopra esposta;
Visto il D.lgs. 18/8/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di accogliere integralmente la proposta sopra riportata;

- Visto lo Statuto Comunale
- Acquisiti in argomento il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000;
- Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il Sindaco richiama la discussione intervenuta in sede di Commissione Statuto e Regolamenti. Richiama l'abrogazione della IUC e la necessità di conformare il regolamento TARI alla nuova normativa nonché alla delibera ARERA.

- Visto l'esito della votazione
- Favorevoli: UNANIMITA'
- contrari: /
- astenuti /

DELIBERA

-Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: **Modifica al “Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI” in seguito all'abolizione della I.U.C. ai sensi delle Legge 160/2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti:

- Favorevoli: UNANIMITA'
- contrari: /
- astenuti /

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e smi

COMUNE DI CASTAGNARO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N.35 DEL 17-09-2020

Oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI - TARI IN SEGUITO ALL'ABOLIZIONE DELLA I.U.C. AI
SENSI DELLA LEGGE 160/2019**

Area

Allegati: n. _____

PARERI : Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Solo parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato:

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to ROMINA NEGRI

Anche parere di regolarità contabile del Responsabile di ragioneria perché comporta:

A. Impegno di spesa

B. Diminuzione di entrata

Parere **Favorevole**

Castagnaro, 17-09-2020

IL RESPONSABILE DEL PARERE

F.to ROMINA NEGRI

COMUNE DI CASTAGNARO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Approvato con Deliberazione Consiliare n.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4. Soggetto attivo

CAPITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Locali ed aree non soggetti al tributo
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

CAPITOLO III - TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Componenti delle utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale

CAPITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

CAPITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 24. Obbligo di dichiarazione
- Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 26. Poteri del Comune
- Art. 27. Modalità di gestione del tributo;**
- Art. 28. Accertamento**
- Art. 29. Sanzioni**
- Art. 30. Rimborsi
- Art. 31. Somme di modesto ammontare
- Art. 32. Contenzioso

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 33. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 34. Clausola di adeguamento
- Art. 35. Disposizioni transitorie

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e del D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02.05.2014, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

A decorrere dal 01.01.2020, la TARI non è più una componente della I.U.C, in quanto quest'ultima è stata soppressa dalla legge di bilancio n. 160 del 27/12/2019.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, **nonché alle disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019 e s.m.i.**

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale, secondo la normativa vigente.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - i rifiuti radioattivi;
 - i materiali esplosivi in disuso;
 - le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4.

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

CAPITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5.

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6.

Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7.

Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni priva di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività per le quali venga documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30% della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in applicazione del di quanto disposto dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02.05.2014

Art. 10.

Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

CAPITOLO III - TARIFFE

Art. 11.

Costo di gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno secondo il nuovo metodo tariffario (MTR) introdotto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019 e s.m.i. Tale Autorità ha previsto dei nuovi parametri, relativamente all'elaborazione del Piano economico Finanziario, tramite l'individuazione dei costi efficienti, fissando dei limiti agli aumenti tariffari e imponendo una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

Art. 12.

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché secondo le disposizioni introdotte dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, con delibera n. 443/2019 e s.m.i.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati prendendo come riferimento i coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 3b e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14.

Periodi di applicazione del tributo

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 15.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16.

Componenti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, per motivi di studio, lavoro o altro.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a uno.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), Case di Riposo o altri istituti sanitari

e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità, con la riduzione del 30%.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Nel caso in cui all'interno del nucleo anagrafico risultino residenti dei cittadini che sono invece stabilmente domiciliati presso Comunità di Recupero, Case di Riposo, Piccole Fraternità, Parrocchie, ecc., tali componenti non verranno conteggiati, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la causa del diverso domicilio sottoscritta dall'intestatario scheda del foglio di famiglia in cui il soggetto è residente.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. **La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. **La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche** è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

<i>Categoria</i>	<i>Sottocategoria</i>	DESCRIZIONE
2	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	2	Campeggi, distributori di carburanti
2	3	Associazioni, cooperative, privati, CAS e altri che forniscono servizi di assistenza temporanea e straordinaria con vitto e alloggio
2	4	Esposizioni, autosaloni
2	5	Alberghi con ristorante
2	6	Alberghi senza ristorante
2	7	Case di cura e riposo
2	8	Uffici, agenzie e studi professionali
2	9	Banche e istituti di credito
2	10	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
2	11	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
2	12	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
2	13	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
2	14	Attività industriali con capannoni di produzione
2	15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
2	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
2	17	Bar, caffè, pasticcerie

2	18	Supermercati, negozi alimentari per la vendita di pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
2	19	Plurilicenze alimentari e/o miste
2	20	Negozi di ortofrutta, pescherie, fiori e piante
2	21	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19.

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 20.

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 30%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. L'Ufficio Tributi introita i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 21.

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Per quanto riguarda le utenze domestiche, si rimanda a quanto disposto all'art. 16 del presente capitolo.
2. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si rimanda all'art. 9 del presente capitolo.
3. Relativamente al servizio in senso stretto, il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio ai sensi del comma 656 della legge 147/2014.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, ai sensi del comma 657 della legge 147/2014.

Art. 23.

Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

CAPITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24.

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
 3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.
 4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25.

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune di Castagnaro oppure può essere inoltrata allo stesso:
- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata
- Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26

Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27.

Modalità di gestione del tributo

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo differenziato con riferimento alla TARI e alla IMU.
3. Se non viene disposto diversamente, il versamento viene effettuato in numero di tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, settembre in acconto e di novembre a saldo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, secondo quanto precisato all'art. 29.

Art. 28.

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. **A decorrere dal 01.01.2020 si applica la normativa prevista dalla legge n. 160 del 27/12/2019, secondo la quale l'avviso di accertamento ha valore di titolo esecutivo.**
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 29.

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 30.

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 31.

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 32.

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

CAPITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 33.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 34.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

COMUNE DI CASTAGNARO

(Provincia di VERONA)

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 17/09/2020
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI – TARI IN SEGUITO ALL'ABOLIZIONE DELLA I.U.C. AI SENSI
DELLA LEGGE 160/2019**

Verbale n. 60 del 23/09/2020

24 SET 2020

Folli

Il sottoscritto Longhi Rag. Franco revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2017, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO che:

- l'organo di revisione ha ricevuto in data 23/09/2020 la richiesta di parere di cui all'art. 39 L. 27/12/1997, n. 449 e sss.mm., dell'art. 19, co. 8, della L. 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha disposto che *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;
- il Regolamento della I.U.C del Comune di Castagnaro, approvato con delibera C.C. n. 18 del 20/05/2014, e successive modifiche ed integrazioni, disciplinava:
 - Al Titolo I – dall'art. 1 all'art. 7 la I.U.C.;
 - Al Titolo II – dall'art. 1 all'art. 35 la componente della I.U.C. denominata TARI;
 - Al Titolo III – dall'art. 1 all'art. 19 la componente della I.U.C denominata TASI

DATO ATTO che, in forza dell'abrogazione della I.U.C, di cui all'art. 1, comma 738 della legge 160/2019, a far data dal 01/01/2020 sono abrogati il Titolo I (relativo alla I.U.C.) ed il Titolo III (relativo alla TASI);

PRECISATO che rimangono in vigore tutti gli articoli relativi alla componente della I.U.C. denominata TARI, che andranno a costituire in modo autonomo, il vero e proprio Regolamento della TARI a se stante, senza più essere inserito nel contesto della I.U.C, in quanto abolita e senza riferimento ad alcun Titolo, ma solo con disciplina specifica dall'art. 1 all'art. 35, come sopra evidenziato;

RITENUTO opportuno, in questa circostanza, richiamare i riferimenti normativi introdotti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019 recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 443/2019, ARERA ha approvato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

DATO ATTO che tale metodo è da applicare già a decorrere dall'anno 2020;

VISTA la delibera C.C. 14 del 30/06/2020 con la quale, revocando le delibere n. 52 e 53 del 28/12/2019, è stato disposto di far valere anche per il 2020 le tariffe in vigore nel 2019, rinviando l'approvazione del PEF;

VISTA la delibera C.C. n. 24 del 28/07/2020 con la quale, nell'ambito delle misure di tutela per emergenza da Covid-19, è stata consentita per il solo 2020 la riduzione della terza rata per le utenze non domestiche che abbiano subito la sospensione dell'attività;

RITENUTO opportuno modificare il vigente Regolamento TARI, precedentemente incluso nel Regolamento I.U.C, ora soppressa, come sopra specificato, individuando negli articoli da 1 a 35 del Titolo II del Regolamento della soppressa I.U.C, la struttura del Regolamento TARI, modificandolo come segue:

- Agli articoli 1, 11, 12 e 27 vengono opportunamente aggiunti i riferimenti normativi della delibera n. 443/2019 di ARERA e della legge di bilancio n. 160/2019;
- Vengono eliminate le parole "La componente TARI", sostituendole con "La TARI";

- Viene riscritto l'art. 29, in conseguenza della riforma della riscossione introdotta dalla legge n. 160/2019;
- Per una migliore esposizione dell'iter procedurale inerente la gestione del tributo, viene rinominato l'articolo n. 29 da "Riscossione" a "Modalità di gestione del tributo", spostandolo al posto dell'articolo n. 27, rinumerando, di conseguenza i due articoli successivi a quest'ultimo, come segue:
 - l'articolo 27 prende il numero 28;
 - l'articolo 28 prende il numero 29;

RICHIAMATO il D.L. 34/2020 convertito in legge 17/07/2020 n. 77, che ha previsto, per il solo 2020, lo slittamento dei termini previsti per l'invio delle delibere al Portale del Federalismo Fiscale dal 14 al 31 ottobre 2020, nonché dei termini per la pubblicazione delle stesse dal 28 ottobre al 16 novembre 2020 da parte del Mef;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 37 del 25/03/2014 relativa alla nomina del funzionario responsabile della TARI;

VISTO il verbale della Commissione Statuto e regolamenti del 23/09/2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 56 del 28/12/2019 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di programmazione per il triennio 2020-2021-2022;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 57 del 28/12/2019 relativa all'approvazione del Bilancio Finanziario 2020-2021-2022 e successive variazioni;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, modificato ed integrato dall'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (01/01/2020);

DATO atto che la Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha differito al 31 luglio il

termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2020-2021-2022, ulteriormente prorogato al 30 settembre in fase di conversione in legge del dl rilancio 34/2020;

ACCERTATO che sulla proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, così come richiesto dall'art. 19, comma 8. Della Legge 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 17/09/2020 in relazione alla Modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI in seguito all'abolizione della I.U.C. ai sensi della Legge 160/2019.

Legnago, 23 settembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI

Longhi rag. Franco

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
TRIVELLATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n°667

Certifico io sottoscritto Funzionario incaricato che copia della presente è stata affissa all'albo comunale il giorno 22/10/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 06/11/2020

Castagnaro, 22/10/2020

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo pretorio del comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, E' DIVENUTA ESECUTIVA il : 1/11/2020

IL Funzionario incaricato
Moretto Rita

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CIRILLO GIOVANNI